

DGR 1289 DEL 25/10/2011

CONTRIBUTI ALLE FORME ASSOCIATIVE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 7 "DISCIPLINA DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLE COMUNITA' MONTANE SOPPRESSE E NORME DI ATTUAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE"

RICHIAMATI:

- l'art.12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria" il quale dispone che le Comunità Montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008 n.24 sono soppresse alla data del 1 maggio 2011;

- l'art. 5 della legge regionale 12 aprile 2011 n.7 "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione" il quale al comma 1 stabilisce che, fino all'emanazione della legge regionale di attuazione del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, le funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse per conto dei Comuni possono essere svolte dai Comuni stessi in forma associata mediante le opportune modalità di cooperazione, anche assorbendo, preferibilmente, le unità di personale disponibili già adibite a funzioni analoghe sul territorio;

- l'art. 11, c. 4 della citata legge regionale che ha istituito il Fondo Unico per la liquidazione delle Comunità Montane e per il sostegno alle forme associative comunali;

PREMESSO che:

- il Fondo Unico di cui all'art.11, c.4 L. R. 7/2011, è costituito dalle giacenze libere di fondi regionali esistenti presso le soppresse Comunità Montane e Consorzi e restituite alla Regione;

- ai sensi del successivo comma 5 del suddetto articolo, la Giunta regionale utilizza il Fondo unico per le seguenti finalità:

- a) contributi ai Commissari liquidatori finalizzati alla chiusura delle procedure di ricollocazione, esodo del personale e risoluzione consensuale del contratto di lavoro dei dirigenti, nonché alle spese di trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati destinati alle attività di antincendio all' ente subentrante e di funzionamento della struttura obbligatoria sulla base del piano delle risorse disponibili definito dai Commissari liquidatori.
- b) contributi alle forme associative comunali e contributi all'ANCI;

- l'art.5, comma 3 della legge regionale 7/2011 stabilisce che la Regione, favorendo e privilegiando le unioni o associazioni montane, concede alle forme associative comunali contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento:

- il successivo capoverso prevede la definizione ad opera della Giunta Regionale di un massimale di contributo concedibile a ciascuna forma associativa e la ripartizione annuale delle risorse a valere sul Fondo Unico di cui all'art.11 secondo i seguenti criteri:

- a) una quota del 20 per cento in parti uguali tra le forme associative costituite
- b) una quota del 60 per cento in misura inversamente proporzionale al rapporto tra popolazione residente ed estensione territoriale della forma associativa
- c) una quota del 20 per cento in proporzione al numero di dipendenti assunti dalle sopresse Comunità Montane.

RICHIAMATI altresì:

- l'art.21 commi 2 e 3 della legge 5-5-2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) che ha individuato provvisoriamente per i comuni le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194](#) e che risultano essere:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

- L'art 14 del D.L. n. 78 del 31-05-2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art.16 comma 22 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, ed in particolare:

a) il comma 28 che stabilisce che le funzioni fondamentali dei Comuni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata attraverso Convenzione o Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti;

b) il comma 29 in base al quale i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

- c) il comma 30 che stabilisce la competenza della regione, nelle materie di cui all'[articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione](#), a individuare con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'[articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese;
- d) comma 31 così come modificato dall'art. 16 comma 24 del D.L. 138/2011, che stabilisce che il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del D.L. 138/2011 e che i Comuni sono obbligati ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali nei seguenti termini:
1. entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti individuate tra quelle di cui all'art.21, comma 3, legge 42/2009 ;
  2. entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della citata legge 42/2009;

RICHIAMATO l'art.16 del D.L. 138/2011, convertito in L.148/2011 ed in particolare:

- a) il comma 1 che impone ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti di esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente, mediante un'unione di comuni ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 267/2000;
- b) il comma 6 che stabilisce che le Unioni di Comuni costituite da comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente sia di norma superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni appartengano o siano appartenuti a comunità montane salvo diversi limiti demografici individuati dalle regioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Considerato che:

- ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dai commi 6 e 24 del citato articolo 16 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011, sono in corso i necessari approfondimenti tecnici e i confronti con le Amministrazioni comunali liguri al fine di pervenire a soluzioni condivise che tengano conto della complessità e delle esigenze della realtà ligure;

Considerato peraltro che :

- nelle more delle determinazioni di cui sopra, è comunque necessario procedere alla ripartizione del Fondo ex art.11 della legge regionale 7/2011.

RITENUTO, pertanto, in sede di prima applicazione che viene considerata sperimentale e senza che ciò pregiudichi le scelte che verranno operate in relazione all'applicazione della

definizione delle soglie demografiche di cui ai commi 6 e 24 dell'art.16 L.148/2011, di stabilire i seguenti requisiti e criteri necessari al fine della ripartizione del suddetto Fondo :

1. possono accedere, per l'anno 2011, ai contributi a valere sul Fondo Unico ex art.11 L.R.7/2011 le forme associative tra comuni anche con territori ricadenti in Province diverse, come di seguito specificate:

- Unioni di Comuni;
- Convenzioni multifunzionali

2. le forme associative tra Comuni possono accedere ai contributi per l'anno 2011 se in possesso dei seguenti requisiti:

a) popolazione complessiva residente nei rispetti territori:

1. superiore a 10.000 abitanti ;
2. ovvero non inferiore a 5.000 abitanti qualora il 30% dei Comuni che le compongono abbiano una popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
3. ovvero non inferiore a 3.000 abitanti qualora il 30% dei Comuni che le compongono abbiano una popolazione inferiore a 1.000 abitanti e siano tutti Comuni di cui all'allegato A della legge regionale 24/2008 o comunque già appartenenti a Comunità Montane.

b) esercizio in forma associata di almeno 2 funzioni rientranti tra le funzioni fondamentali di cui all'art.21 c.3 L 42/2009 e formale impegno ad esercitare entro il 31.12.2012 in forma associata le restanti funzioni fondamentali; qualora, a seguito dell'attuale perimetrazione dei distretti socio sanitari, la funzione sociale sia esercitata da un comune in forma aggregata con una associazione di comuni diversi rispetto a quella a cui il comune intenda aderire per l'esercizio in forma associata delle restanti cinque funzioni fondamentali, ai fini del presente provvedimento tale comune non è obbligato ad associare la funzione sociale ai fini del rispetto dei requisiti di ammissibilità;

c) durata minima della forma associativa 3 anni, salvo variazioni dipendenti da provvedimenti normativi nazionali o regionali;

d) effettività della gestione associata delle funzioni e/o dei servizi dichiarati, entro il 31.12.2011, riconosciuta laddove, entro tale data, le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali degli Enti partecipanti all'Unione o altra forma associativa, operino la scelta di svolgere in forma associata i servizi e le funzioni.

e) gestione associata del servizio /funzione attraverso personale comunale o assunzione di personale di ex Comunità Montane, o comunque disposto in continuità con le forme di gestione delle Comunità Montane stesse;

f) partecipazione alla forma associativa di Comuni già facenti parte delle Comunità Montane soppresse;

g) per le Unioni dei Comuni, Bilancio di previsione approvato.

3. Le spese ammesse a contributo sono esclusivamente quelle connesse alle specifiche finalità di cui all'art.5 comma 3 L.R.7/2011 in base al quale la Regione

concede alle forme associative comunali contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento.

Non sono ammesse a contributo le spese per il funzionamento degli organi istituzionali della forma associativa.

Considerata l'attuale fase di passaggio al digitale terrestre e le relative difficoltà connesse, le Unioni di comuni o altre forme associative comunali possono utilizzare gli eventuali contributi concessi anche per la gestione in forma associata degli interventi per agevolare il suddetto passaggio.

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

Per quanto concerne il requisito dell'effettività di cui al precedente punto d) è sufficiente che l'associazione intercomunale, alla data di presentazione della domanda abbia approvato mediante deliberazioni delle Giunte Comunali le relative proposte di esercitare le funzioni individuate in forma associate; l'invio delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali deve, però avvenire entro il termine perentorio del **31.12.2011**.

Contestualmente alle suddette proposte il Comune-capofila di funzione/servizio indica il responsabile unico della funzione/servizio incaricato di predisporre un programma di riorganizzazione della funzione/servizio stesso.

5. Le gestioni associate, per il 2011, devono possedere, sulla base degli atti attuativi e delle attestazioni rilasciate dai competenti organi, tutti gli elementi di effettiva operatività:

- data certa di decorrenza dell'esercizio in forma associata;
- individuazione del personale adibito alla gestione medesima;
- individuazione in via preventiva delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento dell'attività;
- individuazione del Responsabile del Servizio.

Ritenuto necessario inoltre stabilire tre diversi massimali di contributo concedibile a ciascuna forma associativa: rispettivamente di € 30.000,00; € 40.000,00; € 50.000 e di definire i seguenti criteri per la partecipazione delle forme associative:

<b>A) MASSIMALE € 30.000 ,00</b>
forme associative comunali che possiedono al momento della presentazione della domanda i soli requisiti di accesso di cui al precedente punto 2, lettere da a) a g);
<b>B) MASSIMALE € 40.000,00</b>
forme associative comunali che, oltre i requisiti di accesso di cui al precedente punto 2 ,lettere da a) a g) possiedono, al momento della presentazione della domanda, i seguenti ulteriori requisiti: esercizio in forma associata di <b>ulteriori 2 servizi</b> rientranti nelle funzioni fondamentali comunali di cui all'art. 21 c.3 L. 42/2009, di cui uno sia lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), salvo che i Comuni abbiano delegato la Camera di Commercio territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, c.5, D.P.R.160/2010 ;
<b>C) MASSIMALE € 50.000,00</b>
forme associative comunali che, oltre i requisiti di accesso di cui al precedente punto

2, lettere da a) a g) possiedono, al momento della presentazione della domanda, i seguenti ulteriori requisiti:

- esercizio di **tutti i servizi rientranti in 1 ulteriore funzione fondamentale comunale** e la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), salvo che i Comuni abbiano delegato la Camera di Commercio territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, c.5, D.P.R.160/2010.

#### DATO ATTO CHE:

- il riparto delle risorse a valere sul Fondo Unico di cui all'art.11 viene definito in base ai criteri previsti alle lettere a) b) c) comma 3, art.5 e cioè:

- una quota del 20 per cento in parti uguali tra le forme associative costituite
- una quota del 60 per cento in misura inversamente proporzionale al rapporto tra popolazione residente ed estensione territoriale della forma associativa
- una quota del 20 per cento in proporzione al numero di dipendenti assunti dalle soppresse Comunità Montane.

- a seguito della definizione della somma così ottenuta, qualora la stessa superi il massimale individuato per ogni singola forma associativa, la stessa verrà diminuita fino alla concorrenza del massimale definito;

#### CONSIDERATO OPPORTUNO:

- prevedere una premialità a favore delle forme associative comunali nelle quali il 70% dei Comuni partecipanti siano Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, applicando una maggiorazione del 50% sui massimali come sopra definiti; tale maggiorazione si applica anche alle Unioni in considerazione delle caratteristiche delle stesse che assicurano una maggiore stabilità organizzativa.

- supportare i Comuni che abbiano già costituito Unioni alla data di approvazione della presente deliberazione stabilendo la possibilità di prevedere un acconto, utilizzabile per le spese di avviamento delle forme associative e che non dovrà superare l'importo di € 30.000,00.

A tal fine le Unioni di Comuni dovranno presentare apposita richiesta scritta firmata dal Presidente e **possedere i requisiti di cui al punto 2 lettere da a) a g).**

Ritenuto necessario stabilire le seguenti **modalità di concessione** del contributo:

1.i contributi per l'anno 2011 vengono concessi alle forme associative che ne abbiano titolo e ne facciano richiesta entro il termine improrogabile del **30.11.2011**.

2.le forme associative devono presentare la richiesta di contributo entro il suddetto termine compilando la domanda con la relativa modulistica, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale .

Tale termine è improrogabile e pertanto tutta la documentazione dovrà pervenire alla **Direzione Centrale Affari Giuridici e Legislativi, Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione preferibilmente via email: [comuniassociati@regione.liguria.it](mailto:comuniassociati@regione.liguria.it)** , utilizzando preferibilmente la PEC del Comune referente per la richiesta del contributo, a nome e per conto dei Comuni che esercitano le funzioni associate, ovvero dell'Unione che provvede all'invio.

Non sarà ritenuta valida ed ammissibile, ai fini dell'istruttoria, la documentazione pervenuta tardivamente e/o le istanze incomplete delle sottoscrizioni, dichiarazioni e indicazioni prescritte nei modelli predisposti.

Si sottolinea che non saranno richieste integrazioni e modifiche alla documentazione inviata.

Nel periodo antecedente l'invio della domanda gli uffici regionali rimarranno a disposizione delle forme associative comunali.

Ai fini della corretta predisposizione della documentazione richiesta potranno essere formulate richieste di chiarimento a supporto della predisposizione della domanda presso gli uffici regionali ed in particolare mediante richieste inoltrate alla casella di posta elettronica: **comuniassociati@regione.liguria.it**.

3. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Unione o dal rappresentante del Comune referente individuato dai Comuni associati ai fini della richiesta di contributo.

La documentazione finanziaria e contabile deve essere sottoscritta oltreché dal Presidente dell'Unione o dal Sindaco del Comune referente, dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione o del Comune capo-fila del servizio/funzione gestita in forma associata.

4. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento previsto nel presente provvedimento. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie disponibili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

Ritenuto di definire le seguenti **modalità di rendicontazione** dei contributi:

1. Entro il termine perentorio del **30 aprile** dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, la forma associativa beneficiaria è tenuta a rendicontare le spese sostenute, in coerenza con il finanziamento concesso.
2. La rendicontazione deve contenere:
  - a) l'elenco analitico delle spese sostenute, **per la gestione della forma associativa e delle funzioni /servizi svolti in forma associata, con indicazione altresì delle determinazioni di impegno e liquidazione;**
  - b) relazione riepilogativa di tutti i servizi e funzioni associati.

La documentazione sopra indicata andrà redatta sulla base della modulistica predisposta dalla competente struttura regionale.

Ritenuto opportuno sottolineare che la forma associativa è tenuta a rendicontare tutti i servizi e le funzioni dichiarate al momento della presentazione della domanda di contributo e l'intero importo assegnato;

Ritenuto di definire i **seguenti casi di revoca totale o parziale** del contributo, con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione, e specificati come segue:

1. mancanza di rendicontazione totale o parziale delle spese sostenute per l'esercizio dei servizi/funzioni;
2. rendicontazione effettuata con modalità difformi e oltre i termini;
3. destinazione del contributo a spese non attinenti le gestioni associate;
4. rilevazione della mancanza dei presupposti per l'erogazione del contributo.

Ritenuto necessario e opportuno prevedere un **sistema di "monitoraggio", al fine di verificare l'efficacia dei servizi/funzioni gestiti in forma associata ed il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi e di mantenimento e miglioramento dei servizi offerti .**

Ritenuto di destinare al finanziamento del presente provvedimento € 1.000.000,00 ( un milione) a valere sul capitolo 498 "Contributi alla gestione liquidatoria delle Comunità Montane soppresse e alle forme associative comunali" del Bilancio regionale – Anno 2011 che presenta la necessaria disponibilità.

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale

#### DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2011 i criteri per l'accesso ai contributi alle forme associative comunali, a valere sul Fondo Unico istituito all'art.11 della legge regionale 7/2011, i relativi requisiti, le modalità per la ripartizione e la concessione degli stessi, le modalità di erogazione e di revoca così come definite e descritte nelle premesse del presente provvedimento che si intendono integralmente richiamate;

2. di approvare lo schema di avviso e la relativa modulistica allegati al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere che le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 30.11.2011 e che conseguentemente non sarà ritenuta valida e ammissibile, ai fini dell'istruttoria, la documentazione pervenuta tardivamente e/o le istanze incomplete delle sottoscrizioni, dichiarazioni e indicazioni prescritte nei modelli predisposti;

4. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento, pari a € 1.000.000 (un milione), è assicurata dalle risorse di cui al capitolo 498 "Contributi alla Gestione Liquidatoria delle Comunità Montane soppresse (art. 11 comma 5) e alle Forme associative Comunali (L.R.7/2011 art. 11 c. 5, lett.a) e b)", U.P.B. 1.104 del Bilancio regionale –anno 2011, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di demandare a successivo provvedimento l'impegno e la definizione delle modalità di erogazione della spesa stessa a favore delle forme associative comunali così come individuate secondo le modalità definite dal presente provvedimento;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Liguria e di darne comunicazione mediante invio per posta elettronica a tutte le Amministrazioni comunali liguri.